

Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

La riforma fiscale del 2022 (L. 130/2022) ha introdotto nell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 il nuovo comma 5-bis, destinato a incidere profondamente sulla disciplina dell'onere della prova nel processo tributario.

In un Documento di ricerca del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) analizzate le più rilevanti sentenze delle Corti di merito e della Corte di Cassazione, evidenziando come la giurisprudenza si sia divisa tra due orientamenti:

una tesi innovativa, che attribuisce all'Amministrazione finanziaria il peso probatorio quasi esclusivo, con l'obiettivo di rafforzare le garanzie del contribuente;

una tesi classica, che interpreta la norma come conferma dei principi già consolidati e della possibilità di ricorrere alle presunzioni.

**Notificazione dell'atto
impositivo eseguita ex art.
140 cod. proc. civ. per
momentanea assenza del**

**destinatario. La prova della
raccomandata di rito non può
essere surrogata
dall'estratto del sito
internet di Poste Italiane**

In caso di notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 140 codice di procedura civile, l'atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove la consegna dell'atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell'estratto del sito internet di Poste Italiane.

**È configurabile
l'ammissibilità dei motivi
aggiunti basati sulla
sopravvenuta invalidità
dell'atto impugnato
conseguente a sentenza con
efficacia ex tunc della**

Consulta

Ammissibile il motivo aggiunto proposto tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – relativo alla sottoscrizione da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso.

Annullabile l'atto firmato dal direttore provinciale "illegittimo"

Gli avvisi di accertamento devono essere adottati e firmati dal Direttore provinciale dell'Agenzia che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro funzionario; lo stesso dicasi degli atti impositivi aventi rilevanza esterna, come il ruolo, oggetto di impugnazione insieme con la cartella di pagamento (che è il documento con cui il ruolo è portato a conoscenza del contribuente) ex art. 19, comma 1 lett. d) D.Lgs 546/92.

La nullità degli atti

impositivi sottoscritti o delegati da “capi dell’ufficio” decaduti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio

Nulla l’atto impositivo, se il direttore provinciale che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento risulta privo della qualifica dirigenziale perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

Applicato il principio di non contestazione alla prova della carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso

di accertamento

In presenza di una eccezione di nullità dell'atto impositivo per carenza dei poteri di firma del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, spetta dell'Amministrazione Finanziaria convenuta, provare, mediante la produzione di idonea documentazione, che il Direttore dell'Ufficio provinciale sia stato nominato in quanto vincitore di una procedura concorsuale aperta e pubblica e non per assegnazione di mansioni superiori, senza concorso pubblico.